



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori MUSSO, PINZGER, IZZO e CARLONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 2011

Modifica dell'articolo 48 della Costituzione in materia di riconoscimento del diritto di voto ai cittadini che abbiano compiuto sedici anni di età

ONOREVOLI SENATORI. - Come in molti Paesi, l'attuale ordinamento costituzionale italiano limita il suffragio universale ai cittadini maggiorenni. È evidente che una tale limitazione induce, come conseguenza, una certa «miopia» delle decisioni politiche, che essendo necessariamente influenzate dalle possibili reazioni degli elettori, sono oggi inevitabilmente sbilanciate rispetto alla composizione demografica della popolazione, a sfavore delle classi di età più giovani. Di conseguenza, le decisioni politiche si concentrano sulle questioni immediatamente connesse ai bisogni della popolazione adulta, trascurando - o almeno ponendo comparativamente minore attenzione a - quelle legate alla più giovane età.

L'esclusione dal voto di chi sia ormai prossimo alla maggiore età nella società attuale, pur se ancora diffusa nella maggior parte dei Paesi dell'area europea, appare una contraddizione all'interno di un sistema politico-elettorale pienamente democratico. Incentivare un meccanismo di decisione politica orientato al futuro, alle fasce più giovani di età e ai loro problemi immediati e imminenti, infatti, significa aumentare l'interesse della politica per le prospettive e le scelte che si riflettono sul lungo periodo, contribuendo, da un lato, a svecchiare le istituzioni rappresentative, e, dall'altro lato, a migliorare in modo duraturo le decisioni politiche e del contesto sociale. Indirettamente, inoltre, una tale estensione del diritto di voto potrebbe aumentare la «lungimiranza» delle scelte dei decisori politici. Al tempo stesso, infine, costituirebbe per i giovani un potente incentivo al ragionamento e alla valutazione delle alternative politiche, all'espressione di preferenze, all'affermazione delle loro attitudini cognitive e morali.

Peraltro, a dimostrazione dell'opportunità di seguire questa strada sta la considerazione per cui, ad uno sguardo di tipo comparatistico, l'età minima per esercitare il suffragio sta conoscendo una tendenza generalizzata favorevole all'abbassamento: così, solo per fare alcuni esempi, non solo nel lontano Brasile ma anche al noi vicino ordinamento austriaco l'età è fissata a sedici anni. Inoltre, sono sempre più numerose le proposte di un tale abbassamento dell'età per iscriversi nelle liste elettorali e/o esercitare il voto negli Stati Uniti (si veda Wisconsin e Colorado) ed in Canada, così come in ambito europeo, in Germania, Norvegia, Slovenia e Regno Unito.

Soprattutto, importanti proposte in tal senso sono state avanzate sia a livello sovranazionale, per l'elezione del Parlamento europeo in un documento del 2010 *On a proposal for a modification of the Act concerning the election of the members of the European Parliament by direct universal suffrage of 20 September 1976* (c.d. «Relazione Duff n. 4»), sia, a livello internazionale, da parte del Consiglio d'Europa, in un «*green paper*» pubblicato nel 2000: «Sul futuro della democrazia».

Conclusivamente, questo disegno di legge costituzionale, che modifica l'articolo 48 della Costituzione, intende dare voce, anche alle fasce più giovani di popolazione nell'espressione delle scelte politiche, in tal modo attribuendo loro un peso maggiore nella determinazione degli orientamenti politici del Paese. Per la precisione, la disposizione che si propone di introdurre riconosce il diritto fondamentale di voto a tutti i cittadini che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 48 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno compiuto i sedici anni di età».

